

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NATURA EDILE
PRESSO I SITI IN USO O DI PROPRIETÀ DI APAM ESERCIZIO SPA (CIG 8017854E6B)**

Il presente Accordo Quadro (l’"Accordo") è stipulato in data *●+/*●+/2019

Tra

APAM Esercizio Spa, con sede legale a Mantova in Via Dei Toscani n. 3/c, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 02004750200, in persona dell’Amministratore Delegato, ing. [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità "APAM")

e

la prima (seconda) (terza) ditta aggiudicataria [●], con sede legale in [●] Via [●] cap [●] C.F. [●] Partita Iva [●] iscritta al Registro delle Imprese di [●] in persona [●] nato a [●] il [●]/[●]/[●] C.F. [●] che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●] (di seguito denominata anche "Appaltatore")

la Committente e l’Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

CONSIDERATO CHE

- Apam ha individuato nell’Accordo Quadro, di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, lo strumento che consente di standardizzare, semplificare e velocizzare le procedure di acquisto, contenere i costi, nonché perseguire le finalità ed i bisogni relativi ai lavori di manutenzione ordinaria e degli interventi di manutenzione straordinaria di natura edile presso i siti in uso o di proprietà di Apam Esercizio Spa;
- la stipula del presente Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per Apam

nei confronti del Fornitore e il raggiungimento dell'importo contrattuale non vincolerà in alcun modo Apam, la quale si riserva altresì di apportare all'Accordo Quadro eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni nei limiti e con le prescrizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per la richiesta di compensi per lavorazioni non contemplate;

- il presente Accordo Quadro e tutti i documenti di gara definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto;

- che la stipula dell'Accordo Quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra Apam e l'Aggiudicatario, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi Contratti Attuativi l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile;

- che l'Accordo Quadro è uno strumento di natura negoziale che obbliga le parti ad inserire nei futuri Contratti Attuativi, quanto in esso pattuito senza che ne sorgano immediatamente legami di diritto-obbligo;

- che viene demandato ai successivi Contratti Attuativi stabilire le tipologie delle forniture, le condizioni, i prezzi unitari depurati dell'offerta ribasso, le specifiche tecniche, nonché i tempi ed i luoghi di intervento, da rendicontare fino al raggiungimento dell'importo previsto nel singolo Contratto Attuativo;

PREMESSO CHE

- con Determina n. 77 del 05/02/2019 è stato deciso di dare avvio alla procedura negoziata per l'aggiudicazione di un Accordo Quadro concluso con più operatori economici, ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per i lavori di manutenzione ordinaria e degli interventi di manutenzione straordinaria di natura edile presso i siti in uso o di proprietà di Apam Esercizio Spa;

- il giorno [●]/ [●]/ [●] è stata espletata la procedura di gara, avvalendosi del criterio del minor prezzo in quanto trattasi di prestazioni con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, sicuramente non a notevole ed innovativo contenuto tecnologico;

- in data è stata approvata la graduatoria provvisoria, disponendo l'aggiudicazione definitiva in favore delle seguenti ditte:

→ [●]

→ [●]

→ [●]

- la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 lett a) del Codice dei Contratti è stata comunicata ai soggetti interessati ed a quelli controinteressati in data [●]/ [●]/ [●];

- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le modalità e condizioni di affidamento dei singoli Contratti Attuativi dei lavori di manutenzione ordinaria e degli interventi di manutenzione straordinaria di natura edile presso i siti in uso o di proprietà di Apam Esercizio Spa.

L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi avverrà mediante un nuovo confronto competitivo tra le ditte aggiudicatrici o per affidamento diretto a rotazione.

L'Accordo Quadro dovrà ritenersi concluso anche prima della scadenza naturale

nell'ipotesi di totale esaurimento dell'importo massimo a disposizione pari ad € 120.000,00 (euro centoventimila/00), IVA di legge esclusa, è da considerarsi indicativo trattandosi di Commessa a Costo fisso e Quantità Indeterminata.

L'Appaltatore si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti Attuativi che Apam, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli, anche per un quantitativo minimo di lavori predefinito. Si precisa infatti che i singoli affidamenti potranno essere numericamente elevati e di importi singolarmente contenuti durante tutto il periodo dell'Accordo.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

I lavori oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all'Appaltatore mediante la stipula di Contratti Attuativi, consistono nella manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile presso i siti in uso o di proprietà di Apam Esercizio Spa.

ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

L'accordo quadro ha una durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di stipula dello stesso, periodo entro il quale Apam potrà emettere i singoli Contratti Attuativi relativamente ai lavori ricompresi nell'ambito di applicazione dello stesso Accordo. L'Accordo Quadro dovrà ritenersi concluso prima della scadenza naturale nell'ipotesi di totale esaurimento dell'importo a disposizione.

ART. 4 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo contrattuale per l'intera durata di 36 (trentasei) mesi dei lavori in oggetto è pari a € 120.000,00 (euro centoventimila/00) + Iva.

Gli oneri per la sicurezza verranno definiti in sede di affidamento di ogni singolo contratto attuativo dell'Accordo Quadro.

L'importo sopra indicato rappresenta una stima effettuata sulla base dei lavori

richiesti e svolti nell'ultimo biennio e pertanto è puramente indicativo in quanto, trattandosi di prestazioni legate ad esigenze effettive e variabili in base a fattori non definibili in anticipo, le quantità e le tipologie non possono essere esattamente determinate preventivamente.

Stante quanto sopra, l'importo previsto nel presente contratto non impegna Apam. all'acquisto dell'intera quantità delle forniture e dei servizi indicati, in quanto presunti.

ART. 5 - REFERENTE DELL'ACCORDO QUADRO E RESPONSABILE DELLA COMMESSA

5.1 Il Fornitore nomina quale proprio Referente dell'Accordo quadro, responsabile nei confronti di Apam per l'esecuzione dell'Accordo Quadro il Sig/Dott. [●], raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica [●] e al seguente telefono mobile:[●].

In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo, è cura del Fornitore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Il Fornitore nomina, inoltre, il/i Responsabile/i della Commessa, con incarico di essere il/i referente/i dei Contratti Attuativi, il/i Sig/Dott. [●], raggiungibile/i al seguente indirizzo di posta elettronica [●] e al seguente telefono mobile:[●].

5.2 APAM nomina quale proprio DEC, il Sig/Dott. [●], quale soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

APAM si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

ART. 6 - GARANZIE

La Ditta Aggiudicataria deve garantire le manutenzioni edili eseguite esenti da inconvenienti non attribuibili a causa di forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati per **2 (due) anni** dalla data di fine lavori.

Durante il periodo di garanzia la Ditta Aggiudicataria è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti e/o disservizi sopradescritti manifestatisi durante tale periodo prevedendo la sostituzione dei materiali difettosi o a una nuova lavorazione, con ripristino dei termini di garanzia. La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad adempiere a tali obblighi entro **15 giorni** dalla data della lettera di APAM con la quale si notificano i difetti riscontrati.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

I lavori di cui ai singoli Contratti Attuativi dovranno avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. Il fornitore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità di Apam, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.

Il DEC verificherà la regolare esecuzione dei singoli Contratti Attuativi, la cui formale approvazione ne consentirà la liquidazione.

Il Fornitore si assume ogni responsabilità civile e penale per:

- a) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di Apam o a terze persone verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna della merce, anche a mezzo di vettore, o di installazione/rimozione della stessa, all'interno delle dipendenze aziendali;

- b) eventuali danni a cose di proprietà Apam o di terzi verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce, anche a mezzo di vettore, o di installazione/rimozione della stessa all'interno delle dipendenze aziendali.

Il Fornitore è responsabile della condotta dei propri dipendenti, o dei propri subappaltatori, e di ogni danno o molestia che da essi possano derivare e deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro.

Il Fornitore riceverà precise indicazioni in merito ai comportamenti da tenere all'interno delle aree di Apam Esercizio S.p.A. ed ai rischi presenti, nonché la planimetria della viabilità con precisa indicazione del luogo di consegna dei prodotti. L'Aggiudicatario dovrà comunque rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente, e delimitare l'area di scarico, rimanendo all'interno di essa.

Il Fornitore è in possesso di polizza assicurativa RCT/RCO n. [●], rilasciata in data [●]/[●]/[●] da [●], a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danno che possa derivare a terzi, compresa Apam, i suoi dipendenti o collaboratori, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, con massimale adeguato al presente appalto.

ART. 8 - SUBAPPALTO

L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto (OPPURE IN ALTERNATIVA) l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nella misura percentuale:

Descrizione prestazione _____ Quota %

L'Appaltatore si obbliga a:

1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso APAM almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

2) trasmettere ad APAM:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;
- una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011).

L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria numero [●] in data [●]/[●]/[●] dalla [●] per l'importo di Euro [●]. La Garanzia copre tutti gli obblighi assunti dal Fornitore per mezzo dell'Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei

Contratti Attuativi nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, da Apam nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'Accordo Quadro. La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini in ragione e in misura dell'avanzamento della regolare esecuzione dei lavori oggetto dei Contratti Attuativi dell'Accordo Quadro, secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 10 - PREZZI CONTRATTUALI - INVARIABILITÀ

La percentuale unica di ribasso sui prezzi unitari riportati nel Prezziario Opere Edili della Provincia di Mantova, in vigore alla data di effettuazione degli interventi, offerta dal Fornitore ai fini dell'Accordo Quadro, si intende fissata dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza, a tutto suo rischio e quindi è da ritenersi invariabile ed indipendente da qualunque eventualità di cui la ditta stessa non abbia tenuto presente. L'Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti.

ART. 11 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO

Entro 10 giorni dal termine dei lavori, l'appaltatore redige la relativa contabilità a consuntivo sulla base delle misurazioni dei lavori eseguiti, effettuate in contraddittorio con il Responsabile della Stazione Appaltante.

Dopo approvazione di Apam, il Fornitore potrà emettere la relativa fattura elettronica.

Le fatture, da inoltrare esclusivamente in formato elettronico al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.fatturapa.gov.it>), utilizzando l'indirizzo PEC dedicato apamfepa@legalmail.it dovranno essere in regime **Split Payment**, con l'indicazione "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72".

Si richiede, inoltre, di trasmettere all'indirizzo mail apam@apam.it una copia di cortesia in formato pdf.

Tutti i pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento fattura fine mese e subordinati alla verifica della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere indicato il Codice Identificativo Gara (CIG).

Il Fornitore dichiara che i conti correnti bancari dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sul quale dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sono i seguenti:

1. Istituto di credito: [●]

IBAN: [●]

Persone delegate ad operare sul conto:

• Sig. [●] – cod. fisc. [●]

Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, Apam, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

ART. 13 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI –

CESSIONE DEL CREDITO

É fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o i Contratti Attuativi, pena la risoluzione. L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore del Fornitore e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo Quadro.

La cessione dei crediti derivanti dai singoli Contratti Attuativi stipulati a seguito dell'Accordo Quadro è invece consentita e resta disciplinata dall'art. 106, comma 13., del D. Lgs. 50/2016.

ART. 14 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO e/o CONTRATTI ATTUATIVI

Apam ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i singoli Contratti Attuativi con il Fornitore per inadempimento dell'esecutore mediante semplice denuncia, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, riservandosi, inoltre, la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 109 e nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti la piena tracciabilità delle operazioni di cui alla Legge 136/2010 nelle transazioni finanziarie eseguite dal Fornitore nei singoli Contratti Attuativi.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione di singoli Contratti Attuativi in corso di esecuzione, a meno che la mancata esecuzione dei lavori pregiudichi l'utilizzo alla quale erano destinati. In tal caso saranno pagati all'Appaltatore le prestazioni realmente effettuate, escluso qualsiasi altro indennizzo.

La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti

Attuativi.

Nel caso di risoluzione per causa riferibile all'Appaltatore, ai fini dell'affidamento dei contratti attuativi, Apam interpellerà gli altri soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.

ART. 15 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini dell'adempimento del presente Accordo Quadro e per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti l'Accordo, ivi comprese intimazioni, assegnazioni di termini, notifiche, ecc. ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio:

Per la Committente:

APAM Esercizio Spa

Via Dei Toscani n. 3/c

46100 MANTOVA

Responsabile [●]

PEC: apamacquisti@legalmail.it

Per il Fornitore:

[●]

Via [●]

[●]

[●]

PEC: [●]

Tutte le comunicazioni e prescrizioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintanto che non sia stata comunicata la variazione di domicilio. Le parti riconoscono piena validità alle comunicazioni reciprocamente inviate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, anche se tali comunicazioni non siano seguite da lettera o fax.

ART. 16 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Appaltatore dichiara di:

- ✓ prendere atto ed accettare i contenuti del vigente Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di

12/15

Firma per accettazione _____

Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione “Società Trasparente” di Apam Esercizio Spa.

- ✓ essere a conoscenza e di impegnarsi al rispetto del D. Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società e di non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nello stesso D. Lgs.;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili e di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi stabiliti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima APAM a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

ART. 17 - ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Mantova.

ART. 19 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorchè non allegati, i seguenti documenti:

- a) al Capitolato Speciale d'Appalto (Norme Amministrative e Norme Tecniche) per i lavori di manutenzione ordinaria e degli interventi di manutenzione straordinaria di natura edile presso i siti in uso o di proprietà di Apam Esercizio Spa ;
- b) all'Offerta economica presentata da [●] in data [●]/[●]/[●];
- c) alle norme del Codice civile ed alla normativa vigente in materia.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati delle parti del presente Accordo Quadro verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle prestazioni e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel.

0376/2301, www.apam.it, apam@apam.it.

Mantova, [●]/[●]/[●]

Prot. n.

Per l'Appaltatore [●]

Per APAM Esercizio Spa

Il Legale Rappresentante

L'Amministratore Delegato

[●]

[●]

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano di approvare espressamente i seguenti punti:

[●]

[●]

[●]

[●]

[●]

Per l'Appaltatore [●]

Il Legale Rappresentante

[●]

Firmato digitalmente

Per APAM Esercizio Spa

L'Amministratore Delegato

[●]

Firmato digitalmente